



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2013**

n. _____

PUBBLICAZIONE	
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il	
_____ N. _____	e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al _____.	
Li _____	IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Visto:
per la conformità dell'impegno di spesa
alla 879/13 del Reg. Comunale

AREA I^

DETERMINAZIONE

n. 193 del **22 giugno 2013**

OGGETTO: "SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 3624/12 – ESECUZIONE
NELLE MORE DELL'ADEMPIMENTO EX ART. 194 COMMA 1,
LETT. A), T.U.O.E.L. D.LGS. N. 267/00.

In data **22/06/2013**, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Giovanni Sicuro

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/11/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012 - 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

- la legge di stabilità 2013 approvata con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, ha differito il termine di approvazione del bilancio 2013 al 30 giugno 2013;
- la legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del D.L. 8/04/2013 n. 35, ha di

DATO ATTO:

- che in data 06/02/2013, registrata al prot. com.le n.2783 in pari data, è stata notificata con la formula esecutiva la sentenza del Giudice di Pace n. 3624/12 con condanna di questo Ente al pagamento in favore del sig. Zilli Vito della somma di 259,00 così distinta : € 105,00 capitale ed € 154,00 per spese legali, spese ed accessori come per legge;
- che in data 21/06/2013, registrati rispettivamente al protocollo generale al n. 14543 e 14542, sono stati notificati atti di precetto a nome di Zilli Vito per € 233,56 ed avv. Maria Josè Palmieri per € 280,28 – totale complessivo € 513,84;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, l. 30/1997, di conversione del d.l. 669/1996, così come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 388/2000, le Amministrazioni pubbliche (tra cui gli enti locali) completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto;
- che l'Osservatorio Finanza e contabilità enti locali ha precisato nel Principio Contabile n. 2/101 e ss. che:
Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (a rafforzare tale interpretazione anche il parere Campania 22/09).
Nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente. Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;
- che, quanto alle connotazioni dei debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 194 – la Deliberazione n. 20/2007/G della Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna, nella quale si legge che “Con particolare riferimento alla fattispecie che qui interessa (debito sorto da sentenza esecutiva), occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di delibazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente nell' “accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente” (Delibera 1/ 2007 Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia). Deve, altresì, aggiungersi che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio;

DATO ATTO che, essendo trascorso il termine anzidetto di 120 giorni accordato dalla legge per disporre l'esecuzione della sentenza ed avendo già controparte notificato atto di precetto, è necessario ed urgente di procedere all'impegno ed alla liquidazione della spesa necessaria per il pagamento delle competenze dovute da questo Ente, anche al fine di evitare ulteriori atti esecutivi che comporterebbero ulteriori esborsi;

RITENUTO di procedere con atto gestionale al pagamento delle somme liquidate in sentenza ed ai successivi atti di precetto con urgenza, onde prevenire aggravii di spesa a carico del bilancio comunale;

DATO ATTO, infatti, che secondo le SS.RR. della Corte dei conti della Sicilia (v. deliberazione n. 2/2005), per i debiti fuori bilancio da sentenze esecutive il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento (che, comunque, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio delle procedure esecutive per l'adempimento coattivo del debito). Tale interpretazione - secondo in citato parere - è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico, senza contare che una diversa interpretazione verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori delle amministrazioni statali, tutelati dal comma 2 dell'art. 14 del D.L. 669/1996, che prevede il pagamento del debito fuori bilancio mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere, ed i creditori degli enti locali che, per la soddisfazione del loro credito, sarebbero costretti ad attendere i tempi ben più lunghi della deliberazione consiliare, con un onere economico che, alla fine, ricadrebbe comunque sulla collettività.

DATO ATTO, quindi, che il debito fuori bilancio oggetto del presente atto di gestione, adottato in via d'urgenza, sarà sottoposto alla presa d'atto ed all'approvazione del Consiglio comunale ed inviato alla competente Procura contabile a norma dell'art.23, comma 5, L. 289/02, dando conto delle motivazioni d'urgenza inerenti l'atto adottato e della necessità di evitare di aggravare il danno per l'Ente.

VISTO:

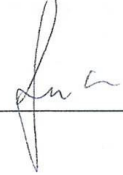
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il decreto di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 34 del 16/04/2013.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra riportate e che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di dare atto della sentenza del Giudice di Pace 3624/12, notificata a questo Ente con formula esecutiva in data 06/02/2013, e registrata al prot. com.le al n. 2783 in pari data, con cui il Comune è stato condannato al pagamento della somma di Euro di 259,00 così distinta : € 105,00 capitale ed € 154,00 per spese legali, spese ed accessori come per legge e dei successi atti di precetto, riportati in premessa, ammontanti a complessivi € 513,84;
2. di provvedere all'esecuzione della sentenza e degli atti di precetto, impegnando e liquidando la suddetta somma in favore, rispettivamente, di : Zilli Vito per un totale complessivo di € 233,56 e Avv. Maria Josè Palmieri per un totale complessivo di € 280,28, così prevenendo certi aggravii di spesa in caso di ritardato adempimento;
3. di imputare l'anzidetta spesa al cap. 14 – Intervento 1010203 “spese per liti e patrocinii legali” del Bilancio 2013, in corso di formazione, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile stante la natura obbligatoria;
4. di trasmettere la suddetta sentenza, gli atti di precetto ed il presente atto gestionale al Presidente del Consiglio comunale per la presa d'atto del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva ex art. 194, comma 1, lett. e) TUOEL d.lgs. n. 267/00, da parte dell'organo consiliare in modo da consentire allo stesso organo di svolgere la funzione ricognitiva del debito e di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, atteso che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio comunale non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
5. di riservarsi di trasmettere, all'esito della deliberazione del Consiglio comunale di cui alla predetta disposizione normativa ex art. 194 comma 1 lett. a) T.U.O.E.L., il debito fuori bilancio *de quo*, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002, alla competente Procura regionale contabile;
6. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni regolamentari vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





L'Istruttore del Provvedimento

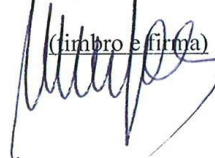
(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 03/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario


(timbro e firma)